



COMUNE DI BORGHI

UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA TASI 2019

Per l'anno 2019 sono confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI (Tassa sui servizi indivisibili), già approvate con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/06/2016:

> Aliquota del <u>2 x mille</u>	<u>Per tutte le tipologie di immobili assoggettate alla TASI</u> (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale - di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con mod. dalla L. 22.12.2011, n. 214 -, per i quali l'aliquota massima non può eccedere <u>l'1 x mille</u>).
--	---

Dal 2016 TASI AZZERATA SU PRIME CASE

ABITAZIONE PRINCIPALE (1^ casa)

Dal 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

L'esenzione opera quindi anche per i detentori (occupanti) a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale.

ALTRI FABBRICATI (2^ case)

> **Abitazioni locatate o comunque utilizzate da persone diverse dal proprietario** che la utilizzano come abitazione principale: la TASI è posta solo a carico del proprietario, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (**70%**).

> **Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli** (nelle modalità previste dall'art. 1, c. 10, L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016): l'immobile è soggetto ad aliquota ordinaria (2,0 x mille) con base ridotta del 50%. L'imposta è a carico solo del proprietario nella misura del 70%.

> **Abitazioni sfitte**: aliquota ordinaria 2 x mille.

> **Immobili "merce"**: Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è **ridotta all'1 x mille**.

> **Aree edificabili**: aliquota ordinaria 2 x mille

> **Terreni agricoli**: esenti.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

LE SCADENZE per il versamento dell'imposta sono regolamentate dalla normativa di riferimento:

ACCONTO (o intera imposta) **17 giugno 2019**
SALDO **16 dicembre 2019**